



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo
“Leonardo Sciascia”
Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 - Palermo
Tel. 091/244310 Fax 091/6791363 c.m. PAIC870004
PAIC870004@istruzione.it paic870004PEC.ISTRUZIONE.IT



Regione Siciliana

Ufficio del Dirigente

Palermo 28.04.2017

I.C. - "LEONARDO SCIASCIA"-PALERMO
Prot. 0003088 del 28/04/2017
07 (Uscita)

Agli insegnanti
Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
e p.c. Al DSGA
All'Albo
Agli Atti

Oggetto: Istanze aggiornamento graduatorie di istituto per l'individuazione del personale soprannumerario

Si richiede al personale tutto di fare l'istanza di cui all'oggetto entro il 06/05/2017, rispettando quanto indicato nelle OO.MM. n. 202 e n. 221 del giorno 12/04/2017, che riprende il C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2017/2018. Le istanze saranno presentate, preferibilmente, in formato elettronico all'indirizzo PAIC870004@istruzione.it.

Si comunica altresì che sul sito <http://istitutosciascia.gov.it/index.php/mobilita-a-s-2017-2018> è scaricabile la normativa e gli allegati.

Si ricorda infine che ogni istanza deve essere corredata dalle dovute autocertificazioni e autodichiarazioni, necessarie al fine dell'aggiornamento della graduatoria e della valutazione di eventuali e verificabili interessi diretti concreti e attuali di posizioni giuridicamente tutelate in caso di ricorsi.

Al fine di consentire al personale di compilare correttamente la richiesta di aggiornamento della graduatoria interna si forniscono alcuni chiarimenti e precisazioni:

- Per l'individuazione del perdente posto, si farà **un'unica graduatoria, senza alcuna distinzione tra titolari su scuola e titolari su ambito.**
- L'inserimento in tali graduatorie **riguarderà (per la prima volta) anche i docenti neo assunti in ruolo al 1/9/2016 e assegnati ad una scuola con incarico triennale.**
- I docenti **attualmente in assegnazione provvisoria o in utilizzo** dovranno essere inseriti nella graduatoria interna della scuola di titolarità/incarico triennale, ciò vale pertanto anche per i docenti titolari in questo istituto che hanno ottenuto utilizzazione o assegnazione presso altra Istituzione scolastica.
- Ai fini dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al CCNI 2017, **con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio**, considerando altresì che Le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a"

(NON ALLONTANAMENTO) e "d" (ASSISTENZA) del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione **con riferimento al comune di titolarità**.

- Il punteggio viene aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la presentazione della domanda di trasferimento.
- I soggetti beneficiari delle precedenzae di cui al **punto I), III), IV) E VII) dell'art. 13 – sistema delle precedenzae - del titolo I del CCNI**, sono **esclusi** dall'eventuale individuazione del perdente posto a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento. **Sono prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità. Si richiede comunque a detto personale di presentare ugualmente istanza, anche se non avrà posizione in graduatoria.** A tale proposito si ricordano le categorie:

1. PUNTO I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a) **personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);**

b) **personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).**

2. PUNTO III) PERSONALE CON DISABILITÀ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

a) **Precedenza prevista dall'art. 21 della l. 104/92**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare ove non sia già in possesso dell'istituzione scolastica, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, tutta la documentazione dalla quale risulti chiaramente, **anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità** (non necessariamente grave, quindi anche art. 3 comma 1 legge 104/92) e il **grado di invalidità civile superiore ai due terzi** o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

b) **Precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, **la documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.** A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

c) **Precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della l. 104/92 (disabilità personale)**

Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, la documentazione dalla quale deve risultare la **situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92)**. Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o **copia autenticata** rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92;

3. Punto IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

a) **Precedenza prevista in base all'art. 33 commi 5 e 7 della l. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94.**

L'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica **solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito**, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico **2017/18**, domanda volontaria di trasferimento **alle stesse condizioni di cui al punto IV art. 13.1**. Per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, **la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del figlio**. Per chi esercita la **legale tutela** sarà necessario documentare la tutela legale attribuita dal tribunale.

b) ***Fratello/sorella (esclusione da riconoscere solo ad uno di essi) convivente col disabile***

per essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto bisogna in questo caso presentare a scuola, entro la data ultima per la presentazione delle domande di mobilità, **la documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) del fratello/sorella**. Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione. Il fratello che assiste la sorella (o viceversa) per fruire dell'esclusione della graduatoria deve comprovare la **convivenza** con quest'ultima e può essere escluso dalla graduatoria **solo** in quanto **i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili** (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005): l'interessato deve in questo caso anche comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

c) ***Coniuge che assiste l'altro coniuge o parte dell'unione civile disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92)***

d) ***Figlio che assiste il genitore disabile***

L'esclusione dalla graduatoria si applica **solo se il genitore abbia una certificazione di disabilità "permanente"**. Inoltre l'esclusione dalla graduatoria **viene riconosciuta, tranne per figli che sono gli unici conviventi con il genitore, in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:**

documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;

impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico; essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire per l'intero anno scolastico in corso, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n.151/2001.

4. PUNTO VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI.

**Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)